



**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO
DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE
ALL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ DI
CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI
TRASPORTO**

Disciplina delle modalità di accesso agli esami di idoneità professionale, requisiti e titoli per l'ammissione, procedure d'esame.

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio metropolitano n. 26 del 16.06.2021 e modificato con delibera del Consiglio metropolitano n. 52 del 23.11.2022, in vigore dal 01.01.2023.

Sommario

| | |
|---|----|
| Articolo 1 – Ambito di applicazione | 4 |
| Articolo 2 – Norme generali | 4 |
| Articolo 3 – Requisiti e titoli per l’ammissione agli esami | 4 |
| Articolo 4 – Rilascio a domanda dell’attestato..... | 6 |
| Articolo 5 – Avviso pubblico per il conseguimento dell’idoneità professionale | 7 |
| Articolo 6 – Domanda di partecipazione all’esame..... | 7 |
| Articolo 7 – Ammissione all’esame e relative procedure..... | 9 |
| Articolo 8 – Commissione d’esame..... | 10 |
| Articolo 9 – Prove d’esame | 11 |
| Articolo 10 – Programma e procedure d’esame | 12 |
| Articolo 11 – Esiti dell’esame, verbale dei lavori e rilascio degli attestati | 12 |
| Articolo 12 – Accertamenti, revoca/annullamento/decadenza dell’attestato..... | 13 |
| Articolo 13 - Accesso agli atti della procedura | 13 |
| Articolo 14 – Adeguamento normativo | 13 |
| Allegato A | 15 |

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Città metropolitana di Bologna gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della normativa vigente statale e regionale di settore e delle relative disposizioni ministeriali¹.

Articolo 2 – Norme generali

1. Gli esami di idoneità professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, pubblicità e trasparenza, ed assicurino economicità, efficacia, celerità di espletamento e semplificazione delle procedure ricorrendo, ove possibile, all'ausilio di sistemi automatizzati².
2. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Responsabile del Servizio o U.O. competente a sovrintendere alla loro effettuazione.
3. Gli esami d'idoneità si svolgono, di norma, con frequenza temporale di almeno una sessione annuale. In relazione all'andamento delle istanze pervenute nelle sessioni precedenti, il Responsabile del Servizio o U.O. competente può assumere le opportune determinazioni in ordine al numero delle sessioni d'esame.

Articolo 3 - Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami

1. Sono tenuti a conseguire l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza, previo superamento dell'esame di idoneità di cui all'art. 5 del presente Regolamento:
 - coloro che intendono esercitare attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - coloro che subentrano per decesso o per sopravvenuta incapacità fisica del titolare di impresa individuale, del socio o dell'amministratore in possesso del titolo professionale;

¹ L. 8 agosto 1991, n. 264, come modificata da L. n. 11/1994, e s.m.i.; Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 16 aprile 1996, n. 338, "Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"; Circolare della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione del MIT del 20 novembre 1996, prot. n. 4080/4307, e successiva Circolare del 4 febbraio 1997, prot. n. 89/4302; Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 2 luglio 1996 (G.U. Serie Generale n. 171 del 23 luglio 1996) e successivo Decreto del 19 febbraio 1998 (G.U. Serie Generale n. 56 del 9 marzo 1998).

² ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

- coloro che, pur avendo intrapreso l'esercizio dell'attività di consulenza anteriormente al 05/09/1991³ (pertanto con conversione della licenza di P.S.⁴ in autorizzazione provinciale), intendano avviare nuovi studi di consulenza.
2. Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto coloro che sono in possesso – alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione – dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente ed essere comunque stabiliti in Italia⁵;
 - b) residenza anagrafica nel territorio della Città metropolitana di Bologna, o iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero⁶. Non sono ammessi i candidati che abbiano nel territorio della Città metropolitana di Bologna il solo domicilio. Al cittadino comunitario ed extracomunitario è richiesto altresì il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia;
 - c) maggiore età;
 - d) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648 bis del Codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. Per i delitti sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.;
 - e) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione, come previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - f) non essere interdetto o inabilitato;
 - g) diploma di istruzione superiore di secondo grado (quinquennale o quadriennale) o titolo di studio equipollente.

³ Data di entrata in vigore della L. n. 264/1991.

⁴ Licenza di Pubblica Sicurezza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art. 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

⁵ Lettura ampliativa degli artt. 3, co. 1, lett. a), e 5, co. 2, della L. n. 264/1991, ai sensi del combinato disposto dell'art. 37, co. 1, del D.Lgs. n. 286/1998, e dell'art. 11, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 59/2010.

⁶ Fatta salva l'applicazione del D.lgs. n. 30/2007 e s.m.i., "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri", nonché relative circolari esplicative.

3. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato unitamente al riconoscimento degli stessi effettuato a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente.
4. Possono essere ammessi all'esame producendo, in sostituzione del titolo di studio di cui al comma 2, lett. g), del presente articolo, l'attestato di partecipazione ad apposito corso di formazione professionale⁷, coloro che subentrino nell'attività di consulenza in caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare di impresa individuale, del socio o dell'amministratore in possesso dell'idoneità professionale⁸.
5. I soggetti che dimostrino di aver esercitato effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da più di tre anni, ma meno di cinque, anteriormente al 05/09/1991, possono essere ammessi all'esame in carenza del titolo di studio e senza l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale. L'esperienza posseduta può essere dimostrata a mezzo di qualsiasi atto o documento probante quali libri paga, attestazioni di versamento dei contributi previdenziali, atti notori, ecc⁹.

Articolo 4 – Rilascio a domanda dell'attestato

Possono ottenere, a domanda, l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa di settore¹⁰:

- coloro che, alla data del 05/09/1991 e sulla base della titolarità di licenza di P.S., dimostrino di aver esercitato effettivamente l'attività di consulenza automobilistica o gestito in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club gli uffici di assistenza automobilistica da almeno cinque anni, continuando ad esercitarla al momento della richiesta, anche in difetto del richiesto titolo di studio¹¹. In particolare, i soggetti richiedenti devono essere stati intestatari della licenza di P.S. rilasciata dalla Questura oppure indicati nella stessa come "rappresentante" dell'intestatario. È necessaria la dimostrazione che l'attività e il codice operativo non si siano mai stati interrotti negli anni e che l'impresa sia attiva in CCIAA al momento della richiesta;

⁷ come disciplinato dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna del 18 aprile 2001 n. 542, "Disposizioni concernenti i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato di partecipazione per gli esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", emanata in attuazione del D.M. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 1 marzo 2000, n. 127.

⁸ ai sensi dell'art. 4, commi 4, 5 e 6, della L. n. 11/1994.

⁹ ai sensi della Circolare del 4 febbraio 1997, prot. n. 89/4302, della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

¹⁰ ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 2 luglio 1996 (G.U. Serie Generale n. 171 del 23 luglio 1996) e del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 19 febbraio 1998 (G.U. Serie Generale n. 56 del 9 marzo 1998).

¹¹ ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. n. 264/1991.

- i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli Automobile Club, purché ancora in servizio al momento della richiesta dell'attestato e con un'anzianità di almeno quindici anni nella predetta qualifica, maturata anteriormente al 05/09/1991¹².

Articolo 5 – Avviso pubblico per il conseguimento dell'idoneità professionale

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto avviene mediante avviso pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
2. L'avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico della Città metropolitana di Bologna, nel sito Web dell'Ente, sezione Avvisi e concorsi/Avvisi e bandi, e nella pagina tematica del Servizio o U.O. competente, per giorni 45 (quarantacinque).
3. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione è fissata in giorni 45 (quarantacinque) dalla data di pubblicazione. Al Responsabile del Servizio o U.O. competente è data facoltà di differire, per motivate ragioni, la scadenza di detto termine.
4. Con l'avviso pubblico è messo a disposizione degli interessati l'elenco completo dei quesiti facenti parte della prova d'esame.

Articolo 6 – Domanda di partecipazione all'esame

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, devono indirizzare apposita domanda alla Città metropolitana di Bologna, con la quale dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3.
2. La domanda, redatta secondo lo schema allegato all'avviso e indirizzata al Dirigente competente, deve essere presentata entro il termine perentorio fissato nell'avviso, con una delle seguenti modalità:
 - on-line tramite la piattaforma informatica appositamente dedicata, ove esistente;
 - alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente;
 - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
 - con altro mezzo indicato nell'avviso (ad es. consegna a mano all'Ufficio Protocollo della Città metropolitana di Bologna)¹³.

¹² Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L. n. 264/1991.

¹³ Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. L'avviso pubblico può prevedere un termine ultimo entro il quale le domande inviate mediante raccomandata pervengano all'ufficio preposto in tempo utile ai fini dell'ammissibilità.
4. Ai sensi del vigente Regolamento del procedimento amministrativo e dell'Amministrazione digitale, le domande redatte su supporto cartaceo possono essere presentate direttamente e sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto o presentate per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. È ammesso l'invio di copia immagine secondo le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. Qualora le domande siano redatte su supporto informatico, devono essere firmate con firma digitale, qualificata o avanzata, dall'interessato ed inviate tramite e-mail alla casella istituzionale di PEC della Città metropolitana di Bologna ovvero ad altra casella di posta certificata dedicata. La domanda è altresì valida quando l'autore è identificato dal Sistema Pubblico di Identità Digitale (c.d. "SPID") o, in alternativa, con l'uso della carta d'identità elettronica (C.I.E.) o della carta nazionale dei servizi ¹⁴
6. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:
 - scansione di un documento d'identità valido, ai fini del riconoscimento in sede di esame;
 - attestazione del pagamento, oppure ricevuta telematica del pagamento tramite la piattaforma PAGOPA, dei diritti di segreteria nell'importo fissato in Euro 60,00 o nel diverso importo previsto dalla legge regionale vigente al momento della pubblicazione dell'avviso pubblico. In nessun caso la somma verrà restituita;
 - due marche da bollo del valore corrente: una per la domanda di partecipazione ed una da apporre al titolo abilitativo al momento del rilascio. In caso di esito negativo della prova, la seconda marca da bollo verrà restituita. Qualora previsto dall'avviso pubblico, il pagamento dell'imposta di bollo potrà avvenire in modalità virtuale;
 - per il cittadino comunitario ed extracomunitario, documentazione attestante la regolarità del soggiorno¹⁵ e del possesso del titolo di studio richiesto, accompagnato dal riconoscimento dello stesso a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente¹⁶;

¹⁴ Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'Amministrazione digitale.

¹⁵ Al cittadino comunitario è richiesto di dichiarare di essere in possesso di regolare attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune in cui risiede, ai sensi del D.lgs. n. 30 del 06/02/2007. Al cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea è richiesta la dichiarazione di essere regolarmente stabilito in Italia ai sensi della vigente normativa con relativo titolo di soggiorno rilasciato ai sensi del D.lgs. n. 286/1998 e s.m.i..

¹⁶ In particolare: a) il cittadino comunitario in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, può procedere mediante autocertificazione nel corpo della domanda stessa, con la quale si dichiara inoltre che il titolo è stato conseguito, con esame finale, al termine di almeno 11 anni di studi; è obbligatoria l'indicazione della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente sul territorio nel quale è stato conseguito il titolo di studio, ai fini dei dovuti controlli di veridicità della dichiarazione resa. Si sottolinea che il cittadino comunitario in possesso del titolo di studio conseguito in uno Stato extra comunitario deve seguire le

- per i candidati portatori di handicap, idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente per l'accertamento della condizione di disabile nonché indicazione dell'ausilio necessario per l'espletamento delle prove d'esame e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in relazione al proprio handicap. Tali elementi saranno valutati e disposti dalla Commissione d'esame con criteri di ragionevolezza e nella salvaguardia dei principi fondamentali in tema di non riconoscibilità degli elaborati.
7. La Città Metropolitana di Bologna non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I candidati sono invitati a comunicare un indirizzo certo nonché ad informare tempestivamente il Servizio o U.O. competente di eventuali variazioni per il recapito delle comunicazioni.

Articolo 7 – Ammissione all'esame e relative procedure

Scaduto il termine di presentazione delle domande, il Servizio o U.O. competente all'espletamento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza:

- provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione;
- provvede all'adozione dell'atto di ammissione o di esclusione alla sessione d'esame, disposto con apposita determinazione dirigenziale, sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati, di cui si è riscontrata la completezza in sede istruttoria. Nel caso di irregolarità formali, il Servizio o U.O. competente provvederà a richiedere le necessarie integrazioni, che dovranno essere fornite dal candidato nel termine tassativo assegnato con la lettera di richiesta;
- predispone l'elenco degli ammessi che, firmato dal Responsabile del Servizio o U.O. competente, viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico della Città metropolitana di Bologna, sul sito Internet dell'Ente e nella pagina tematica dedicata per giorni 15 (quindici);
- comunica la data di svolgimento della prova d'esame mediante apposita informazione sul sito web istituzionale, valida ai fini della convocazione dei candidati ammessi. I candidati che non si presenteranno alle date prestabilite per le suddette prove saranno considerati rinunciatari;

indicazioni previste per il cittadino extra comunitario; b) il cittadino extra comunitario in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, deve produrre il riconoscimento del titolo di studio rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, effettuato mediante legalizzazione del titolo con relativa dichiarazione di valore da parte di una Autorità italiana e/o Rappresentanza Diplomatica italiana con sede nello Stato che ha rilasciato il titolo di studio.

- comunica ai candidati ammessi e, ove ricorra il caso, ai non ammessi, rispettivamente l'avvenuta ammissione ed esclusione mediante apposita informazione sul sito web istituzionale, con l'indicazione sintetica delle motivazioni di esclusione;
- comunica ai candidati non ammessi, se ritenuto opportuno, la sola motivazione di esclusione dalla selezione tramite comunicazione personale, inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione alla selezione o in altra modalità definita dall'avviso pubblico.

Articolo 8 - Commissione d'esame

1. La Commissione d'esame viene istituita con determinazione del Dirigente competente, ed è composta come segue:
 - Presidente designato dalla Città metropolitana di Bologna ed individuato nei ruoli della Dirigenza, ovvero fra i funzionari appartenenti al profilo tecnico o amministrativo di categoria D;
 - un esperto designato dall'Ufficio Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, appartenente almeno alla categoria "D";
 - due membri esperti nelle materie d'esame, designati dalla Città metropolitana di Bologna anche tra i propri dipendenti.
2. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente del Servizio o U.O. competente.
3. Per ogni membro di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare, mentre vengono nominati, quale Vice-Presidente, due membri supplenti.
4. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente.
5. I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o in seno ad associazioni professionali di categoria.
6. La Commissione d'esame ha una durata di tre anni dall'atto di nomina.
7. A ciascun componente della Commissione, avente diritto, oppure ai relativi supplenti verranno corrisposti, per ogni sessione d'esame, i gettoni di presenza di importo pari ad Euro 400,00 o nel diverso importo previsto dalla legge regionale vigente al momento della pubblicazione dell'avviso pubblico. Ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai dipendenti della Città metropolitana di Bologna che non rivestano qualifiche dirigenziali e non siano titolari di Posizione Organizzativa, nominati componenti o Segretario, sono riconosciute solo

le prestazioni effettuate fuori dell'orario di lavoro a titolo di straordinario e senza nessun ulteriore onere economico per l'Amministrazione.

8. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, già ricevuto per via telematica, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, e/o di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i..
9. La Città metropolitana di Bologna può stipulare accordi con altre Province o Città metropolitane per lo svolgimento unitario degli esami, anche avvalendosi di un'unica Commissione per più ambiti provinciali o metropolitani.
10. Quando sia necessario per l'elevato numero di partecipanti, il Dirigente competente, anche su richiesta della Commissione, nomina in qualità di addetti alla sorveglianza, a supporto della Commissione durante lo svolgimento delle prove scritte, uno o più dipendenti della Città metropolitana di Bologna, che operano secondo le direttive impartite dalla Commissione. Nel caso in cui non vi siano dipendenti dell'Ente disponibili ad essere nominati quali addetti alla sorveglianza, per ragioni di necessità ed urgenza si provvede alla nomina d'ufficio.

Articolo 9 - Prove d'esame

1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato ed in corso di validità.
2. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione.
3. Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, con penna blu o nera, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione.
4. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il candidato che contravviene viene escluso immediatamente dall'esame e invitato ad uscire dalla sede dello stesso.

Articolo 10 - Programma e procedure d'esame

1. La prova d'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata, vertenti sulle materie riportate nell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dei Trasporti del 16 aprile 1996, n. 338, e s.m.i. (Allegato A).
2. A ciascun candidato verrà consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente venticinque quesiti, in particolare cinque per ciascuna delle cinque discipline oggetto d'esame. La prova d'esame ha una durata di due ore e si considera superata dai candidati che rispondono in maniera esatta ad almeno quattro dei cinque quesiti previsti per ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame.
3. A ciascun candidato verranno inoltre consegnati:
 - una bustina e un cartoncino, per la trascrizione dei propri dati identificativi;
 - un congruo numero di fogli;
 - una busta grande in cui inserire la prova d'esame e la bustina al termine della prova.
4. Al momento della consegna degli elaborati conclusi da parte dei candidati, due membri della Commissione appongono sulla busta grande, che garantisce l'appartenenza delle prove allo stesso candidato e contenente la prova scritta e la bustina, le proprie firme, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta. Ciò consente alla Commissione esaminatrice di provvedere alla successiva verifica e correzione della prova scritta di tutti i candidati in maniera imparziale. Al termine delle correzioni, la Commissione provvede all'apertura delle bustine per accoppiare ciascuna prova al relativo candidato.
5. L'inosservanza delle suddette disposizioni da parte del candidato o l'apposizione di segni distintivi comporta l'annullamento della prova.

Articolo 11 - Esiti dell'esame, verbale dei lavori e rilascio degli attestati

1. Al termine della seduta d'esame, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. Detto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene affisso il medesimo giorno nella sede della prova d'esame e pubblicato all'Albo Pretorio Telematico della Città metropolitana di Bologna, sul sito Internet dell'Ente e nella pagina tematica dedicata per giorni 15 (quindici).
2. Di tutta la sessione d'esame il Segretario redige il relativo verbale che, sottoscritto dalla Commissione, viene trasmesso all'Ufficio competente per il seguito.

3. Al superamento dell'esame e sulla base delle risultanze del verbale, l'ufficio competente provvede al rilascio dell'attestato che certifica l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di norma entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione.

Articolo 12 - Accertamenti, revoca/annullamento/decadenza dell'attestato

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, e del vigente Regolamento del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale, la Città metropolitana di Bologna effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione e in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione, ai fini dell'ammissione all'esame.
2. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, il Dirigente competente all'effettuazione degli esami abilitativi procederà, con proprio provvedimento, alla revoca/annullamento del titolo abilitativo.
3. Inoltre, nel caso di non corrispondenza del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese, la Città metropolitana di Bologna segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza di reati.
4. In relazione all'esito delle determinazioni che saranno adottate dall'Autorità Giudiziaria, la Città metropolitana di Bologna provvederà a dichiarare la decadenza del titolo abilitativo.

Articolo 13 - Accesso agli atti della procedura

1. È consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Articolo 14 - Adeguamento normativo

1. Le norme del presente Regolamento e del relativo Allegato A si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme comunitarie, regionali, statali, statutarie.
2. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.

ALLEGATO A

ELENCO DELLE MATERIE D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Gli esami per il conseguimento della suddetta idoneità vertono sulle seguenti materie, di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dei Trasporti del 16 aprile 1996, n. 338, e s.m.i.:

A. La circolazione stradale:

- veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità;
- nozione di veicolo;
- classificazione e caratteristiche dei veicoli;
- masse e sagome limiti;
- traino di veicoli;
- norme costruttive e di equipaggiamento;
- accertamenti tecnici per la circolazione;
- destinazione ed uso dei veicoli;
- documenti di circolazione ed immatricolazione;
- estratto dei documenti di circolazione e di guida;
- circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici;
- guida dei veicoli;
- formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;
- formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

B. Il trasporto di merci:

- albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
- comitati dell'albo e loro attribuzioni;
- iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni;
- iscrizione delle imprese estere;
- fusioni e trasformazioni;
- abilitazioni per trasporti speciali;
- variazioni dell'albo;

- sospensioni dall'albo;
- cancellazioni dall'albo;
- sanzioni disciplinari;
- effetti delle condanne penali;
- reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi;
- omissione di comunicazioni all'albo;
- accesso al mercato nazionale e internazionale;
- tariffe a forcella per i trasporti di merci;
- documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi;
- trasporto merci in conto proprio;
- licenze;
- commissioni per le licenze, esame e parere;
- elencazione delle cose trasportabili;
- revoca delle licenze;
- ricorsi;
- servizi di piazza e di noleggio;
- esenzioni nella disciplina del trasporto merci;
- trasporti internazionali

C. Navigazione:

- accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale;
- acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa;
- navi e galleggianti;
- unità da diporto;
- costruzione delle imbarcazioni da diporto;
- accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi;
- iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
- rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze;
- visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi;
- collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori;
- competenze del Registro Italiano Navale (R.I.Na.);
- iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento); cancellazione dai registri;

- trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti;
- autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione;
- noleggio e locazione;
- importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori;
- regime fiscale ed assicurativo;
- esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni;
- esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi;
- esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori;
- validità e revisione delle patenti nautiche;
- norme per l'esercizio dello sci nautico.

D. Il pubblico registro automobilistico (P.R.A.):

- legge del P.R.A.;
- legge istitutiva dell'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.);
- compilazione delle note;
- iscrizioni;
- trascrizioni;
- annotazioni;
- cancellazioni.

E. Il regime tributario:

- le imposte dirette e indirette in generale;
- l'IVA: classificazione delle operazioni e momento impositivo;
- fatturazione delle operazioni;
- fatturazione delle prestazioni professionali;
- ricevuta fiscale: forma e contenuti;
- il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali ed intercomunitarie;
- registri contabili IVA;
- dichiarazione annuale IVA;
- regimi speciali per la determinazione del reddito di impresa e dell'IVA;
- imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.